

conoscere il diritto è un diritto

# fronte      verso®

**Perché Fronte/Verso?** Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

**Fronte Verso** nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di [www.studiolegalealesso.it](http://www.studiolegalealesso.it)  
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato:  
Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani,  
Avv. Elisabetta Silva, Avv. Antonella Dario  
Dott.ssa Janice Parker, Dott. Luca Brambilla,  
Avv. Simonetta D'Amico**

**Art direction: Elicrea  
Web design: Irene Cassola  
Redazione: Ottavia Magoni**

---

**Anno IV, n. 4, indice newsletter aprile 2016:**

1) Il libero esercizio del culto è espressione della più ampia libertà di religione e deve essere riconosciuto a tutte le confessioni religiose, in regime di pluralismo confessionale e culturale. La legge sul governo del territorio della Regione Lombardia è incostituzionale poiché introduce regole che ostacolano la libertà di religione e impongono requisiti diversi per l'esercizio del culto a seconda che le confessioni religiose abbiano firmato, o meno, un accordo con lo Stato.

2) Il risarcimento di lesioni sofferte da un minore e che abbiano determinato un'inabilità permanente, di non lieve entità, può comprendere anche il danno patrimoniale per la perdita della futura capacità lavorativa.

3) Ancora sul caso Englaro. Il TAR Lombardia condanna la Regione al risarcimento dei danni : gli enti dello Stato devono necessariamente rispettare le leggi e le sentenze e non possono in nessun caso nascondersi dietro presunti motivi di coscienza, in quanto la "coscienza delle istituzioni è costituita dalle leggi che le regolano".

4) Vietare alle parafarmacie l'installazione di insegne al neon per segnalare l'ubicazione dell'esercizio è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento.

5) Se il cane provoca danni a persone o cose il proprietario è tenuto al risarcimento ad eccezione che il danno sia causato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile.

1) Il libero esercizio del culto è espressione della più ampia libertà di religione e deve essere riconosciuto a tutte le confessioni religiose, in regime di pluralismo confessionale e culturale. La legge sul governo del territorio della Regione Lombardia è incostituzionale poiché introduce regole che ostacolano la libertà di religione imponendo requisiti diversi per l'esercizio del culto a seconda che le confessioni religiose abbiano firmato o meno un accordo con lo Stato.

1). Il libero esercizio del culto è espressione della più ampia libertà di religione e deve essere riconosciuto a tutte le confessioni religiose, in regime di pluralismo confessionale e culturale. La legge sul governo del territorio della Regione Lombardia è incostituzionale poiché introduce regole che ostacolano la libertà di religione imponendo requisiti diversi per l'esercizio del culto a seconda che le confessioni religiose abbiano firmato o meno un accordo con lo Stato.

La Presidenza del Consiglio dei ministri solleva la questione di legittimità costituzionale in merito ad una legge della Regione Lombardia del 2015 sul governo del territorio.

In particolare le modifiche apportate alla legge urbanistica del 2005 riguardano la costruzione di edifici di culto e prevedono che le norme per l'edificazione di tali strutture si applichino : alla Chiesa cattolica; alle confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato; a tutte le altre confessioni religiose, prive di intesa, che devono però dimostrare di possedere determinati requisiti (ad es., presenza diffusa sul territorio, statuti che rispettano la Costituzione, etc.). Inoltre l'installazione di nuove strutture religiose presuppone l'approvazione di un apposito "piano" sovracomunale che stabilisce : l'installazione di impianti di videosorveglianza esterni agli edifici ; i requisiti architettonici degli stessi, secondo le caratteristiche peculiari del paesaggio lombardo.

Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri le nuove norme sono discriminatorie nei confronti delle confessioni religiose che non hanno stipulato accordi con lo Stato, violando in tal modo il principio costituzionale di parità di trattamento di tutte le confessioni religiose e sono inoltre lesive di alcune prerogative che la Costituzione

**Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63.**

*"...1.– Con ricorso notificato il 37 aprile 2015 e depositato il 9 aprile 2015 (reg. ric. n. 47 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 70, commi 2, 2bis, 2ter e 2quater, e 72, commi 4, 5 e 7, lettere e) e g), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificati dall'art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi».*

*1.1.– In premessa, il ricorrente riporta il contenuto dei citati artt. 70 e 72 della l. reg. Lombardia n. 12 del 2005, nel testo anteriore e successivo alle modifiche oggetto di censura.*

*1.1.1.– Prima delle modifiche, l'art. 70, comma 2, regolava l'applicazione agli enti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica delle disposizioni del capo della legge regionale n. 12 del 2005, del quale lo stesso art. 70 faceva (e fa) parte: il Capo III del Titolo IV della Parte II, intitolato «Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a*

riserva in via esclusiva allo Stato come l'ordine pubblico e la sicurezza.

La Corte costituzionale accoglie il ricorso della Presidenza del Consiglio e chiarisce che:

- l'ordinamento italiano è ispirato alla laicità dello Stato, da intendersi non come indifferenza nei confronti della religione, ma come salvaguardia della libertà religiosa di tutti, in regime di pluralismo confessionale e culturale, poiché il libero esercizio del culto è riconosciuto ugualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose;

- il legislatore non può quindi discriminare tra confessioni religiose in base al fatto che esse abbiano o meno regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese; il concordato o l'intesa non costituiscono la condizione per l'esercizio della libertà religiosa poiché gli accordi bilaterali hanno invece il fine di soddisfare esigenze specifiche, come concedere vantaggi o dare rilevanza a specifici atti, come gli effetti civili, propri delle confessioni religiose;

- l'apertura di luoghi di culto rientra nella tutela prevista dall'art. 19 della Costituzione, secondo cui tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa, in qualunque forma, e di esercitare il culto in pubblico o in privato, con l'unico limite del rispetto del buon costume;

- ciò però non vuol dire che a tutte le confessioni religiose debba essere garantita un'uguale porzione di contributi o sovvenzioni o uguali spazi per

*servizi religiosi», il quale comprende gli articoli da 70 a 73 e dispone, tra l'altro, in merito alla pianificazione di tali edifici e attrezzature (art. 72), nonché ai finanziamenti per la loro realizzazione, per gli interventi su di essi e per l'acquisto delle aree necessarie (art. 73).*

*Nella versione anteriore alle modifiche in questione, l'art. 70, comma 2, affermava l'applicabilità delle norme citate agli enti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, «come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati [dal Capo III], ed i cui statuti [esprimessero] il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate».*

*L'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2015 ha sostituito l'art. 70, comma 2, e ha inserito, dopo di esso, i commi 2bis, 2ter e 2quater.*

*In seguito a tali modifiche, le disposizioni del più volte citato Capo III si applicano, oltre che agli enti di culto della Chiesa cattolica (art. 70, comma 1), anche a quelli delle confessioni religiose per le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della*

il culto. Se si distribuiscono utilità limitate, come i contributi pubblici o il consumo di suolo, è naturale valutare gli interessi pubblici in gioco così come l'entità della presenza sul territorio e l'impatto sociale delle diverse religioni;

- le novità introdotte dalla Regione Lombardia esorbitano dalle sue competenze, poiché non si limitano alla programmazione e alla realizzazione dei luoghi di culto, dato che in realtà introducono regole che ostacolano la libertà di religione perché impongono requisiti diversi per l'esercizio del culto a seconda che le confessioni religiose abbiano firmato o meno un accordo con lo Stato;

- eccedono i limiti delle competenze regionali anche le disposizioni sui sistemi di videosorveglianza collegati agli uffici della polizia locale poiché trattandosi di ordine pubblico e sicurezza riguardano materie rimesse alla competenza esclusiva dello Stato;

- il riferimento al paesaggio lombardo non è un criterio estetico soggettivo ed estemporaneo ma è incastonato nelle previsioni paesaggistiche del piano territoriale regionale previsto dalle leggi urbanistiche ma, specifica la Consulta, se vi fosse, "un eventuale cattivo uso della discrezionalità programmatica" finalizzato "a penalizzare surrettiziamente l'insediamento delle attrezzature religiose, potrà essere censurato nelle sedi competenti".

*Costituzione (art. 70, comma 2), nonché agli enti delle altre confessioni che presentino i seguenti requisiti: una «presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale» e «un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi»*

*(art. 70, comma 2bis, lettera a); statuti che esprimano il carattere religioso degli enti stessi «e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione» (art. 70, comma 2bis, lettera b).*

*Ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel Capo III, gli enti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica devono stipulare una «convenzione a fini urbanistici» con il Comune interessato (art. 70, comma 2ter, primo periodo), la quale deve a sua volta prevedere espressamente la possibilità di risoluzione o revoca «in caso di accertamento da parte del Comune di attività non previste nella convenzione (art. 70, comma 2ter, secondo periodo).*

*Allo scopo di consentire ai Comuni la corretta applicazione delle norme per la realizzazione di edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi, è previsto che la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 70, comma 2bis sia oggetto di un «parere preventivo e obbligatorio» di una consulta regionale, istituita e nominata.. per la sen senza integrale [cliccare qui](#)*

**2) Il risarcimento di lesioni sofferte da un minore e che abbiano determinato un'invalidità permanente, di non lieve entità, può comprendere anche il danno patrimoniale per la perdita della futura capacità lavorativa.**

Un minorenne, studente di ragioneria, viene investito da un'autovettura riportando gravi danni. I genitori citano in giudizio il responsabile del sinistro e la sua compagnia di assicurazione richiedendo non solo il risarcimento dei danni alla salute e i danni morali, ma anche di quello relativo alla perdita futura della capacità lavorativa del figlio, che era stato costretto a interrompere gli studi poiché a seguito del sinistro aveva subito un calo della capacità di comprensione, elaborazione ed acquisizioni delle informazioni.

Il Tribunale di Taranto con sentenza del 30 novembre 2005 accoglie solo parzialmente la domanda, liquidando il danno biologico e il danno morale, ma non quello derivante dalla minore capacità lavorativa futura. Anche la Corte di Appello di Lecce presso la quale era stata impugnata la decisione del Tribunale, esclude la risarcibilità del danno per la compromissione della futura

**2) Il risarcimento di lesioni sofferte da un minore e che abbiano determinato un'invalidità permanente, di non lieve entità, può comprendere anche il danno patrimoniale per la perdita della futura capacità lavorativa.**

**Corte di Cassazione, Sezione III ,24 marzo 2016, n. 5880.**

*“...1. Con sentenza del 30 novembre 2005 il Tribunale di Taranto, provvedendo sulla domanda introdotta nel marzo del 1998 da C. P. e M.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenne C.G. (che, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, si era poi costituito in proprio assumendo direttamente la lite), dichiarava l'esclusiva responsabilità di T.L., rimasto contumace, nella causazione di un sinistro occorso il 9 settembre 1997.*

*In occasione di esso, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, assicurata per la r.c.a. presso la s.p.a. ... Assicurazioni, il T. aveva investito il minore, e, in parziale accoglimento della domanda nel quantum, condannava in solido il T. e la società assicuratrice, che aveva resistito alla domanda, al pagamento della somma di Euro 128.432,38 risultante da distinti importi*

capacità lavorativa sostenendo nella motivazione che: a) il danneggiato, al momento del sinistro era studente e quindi era soggetto privo di reddito. Avrebbe dovuto dimostrare, con un elevato grado di probabilità, che avrebbe terminato gli studi e svolto l'attività di ragioniere o un'altra attività lavorativa fonte di reddito; b) in ogni caso il risarcimento per la riduzione di una capacità lavorativa generica - quale quella conseguente a un deficit dell'apprendimento - era da considerarsi già ricompreso nella liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, il cosiddetto danno biologico.

La Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte d'Appello affermando che nel caso di lesioni sofferte dal soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato un'invalidità permanente di non lieve entità, il giudice di merito deve valutare il danno futuro patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica. Inoltre se vi sono i presupposti, deve liquidarla in modo autonomo rispetto al danno non patrimoniale, anche se non è stata provata una perdita riferibile a un'attività lavorativa specifica (nel caso concreto quella di ragioniere o di un'attività affine).

*liquidati per danno da invalidità temporanea totale di sessanta giorni, per danno da invalidità temporanea parziale di novanta giorni, per "danno biologico" (Euro 79.761,60) in ragione dell'accertato 30% di invalidità permanente, per "danno morale" (Euro 41.947,73) e per rimborso di spese mediche ITT, per ITP. 2. La sentenza del Tribunale di Taranto veniva appellata da C.G. con la prospettazione di varie censure, tutte funzionali al mancato riconoscimento da parte del tribunale di un danno da lesione della capacità lavorativa, e la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza del 14 novembre 2012, nella costituzione e resistenza all'appello della s.p.a. ... Assicurazioni (già ...Assicurazioni s.p.a.) e nella contumacia del T., ha rigettato l'appello con gravame delle spese di lite.*

*3. Avverso tale sentenza C.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi ed al ricorso ha resistito con controricorso la ... Assicurazioni.*

*4. Il ricorrente ha depositato memoria.*

*Motivi della decisione*

*1. In via preliminare va ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**3) Ancora sul caso Englaro. II TAR Lombardia condanna la Regione al risarcimento dei danni: gli enti dello Stato devono necessariamente rispettare le leggi e le sentenze e non possono in nessun caso nascondersi dietro presunti motivi di coscienza, in quanto la "coscienza delle istituzioni è costituita dalle leggi che le regolano".**

Ad una ragazza in coma vegetativo permanente da diciassette anni viene rifiutata dalla Regione la disponibilità di una struttura per il distacco del sondino naso-gastrico che la alimentava e la idratava artificialmente nonostante l'autorizzazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Milano.

Il padre chiede il risarcimento dei danni derivanti da una serie di provvedimenti della Regione Lombardia che sono stati successivamente annullati dal TAR e dal Consiglio di Stato, e fa ricorso sia per suo conto, sia come tutore della figlia, ormai deceduta.

La Regione Lombardia chiede che tale ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto presentato dal ricorrente in qualità di tutore della figlia deceduta.

Il TAR per la Lombardia accoglie il ricorso del padre per il risarcimento del danno, condanna la Regione Lombardia al pagamento di 160.000,00 euro e spiega che:

**3) Ancora sul caso Englaro II TAR Lombardia condanna la Regione al risarcimento dei danni: gli enti dello Stato devono rispettare le leggi e le sentenze e non possono in nessun caso nascondersi dietro presunti motivi di coscienza, in quanto la "coscienza delle istituzioni è costituita dalle leggi che le regolano".**

**Tar Lombardia, Sezione III, 6 aprile 2016 n. 650.**

*"...Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2015 e depositato il 22 gennaio successivo, il ricorrente ha chiesto la condanna della Regione Lombardia al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dagli atti annullati con sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26 gennaio 2009, n. 214, come confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460.*

*Va premesso che il ricorrente, nella sua qualità di tutore della propria figlia, in stato di coma vegetativo permanente, ha impugnato avanti a questo Tribunale la nota della Regione Lombardia prot. n. M1.2008.0032878 del 3 settembre 2008, con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità aveva respinto la sua richiesta finalizzata ad ottenere dalla Regione Lombardia la messa a*



- il padre non poteva presentare la domanda per conto della figlia, come suo tutore, dal momento che tale tutela era cessata con la morte della ragazza; tuttavia, poichè il ricorso è stato presentato anche in qualità di padre questo è sicuramente ammissibile alla valutazione del Giudice;

- ciò che costituisce responsabilità per la Pubblica amministrazione (diversamente da quanto accade per fatto illecito tra privati), è: 1) l'elemento oggettivo (il fatto, l'ingiustizia), 2) l'elemento soggettivo (la colpevolezza), 3) il nesso di causalità (il collegamento tra il fatto ed il comportamento colpevole); 4) ed il danno ingiusto conseguentemente subito ;

- nel caso in esame sono presenti sia l'elemento oggettivo, sia quello soggettivo. Il TAR ricorda che la Regione ha, prima, ignorato il decreto della Corte d'Appello che le imponeva di provvedere alla rimozione del sondino che alimentava e idratava artificialmente la ragazza, e poi ha disatteso la sentenza del TAR che annullava il provvedimento della Direzione generale sanità che negava il ricovero alla giovane donna. Inoltre esiste anche il nesso di causalità visto che il mancato rispetto delle sentenze sopra citate ha comportato il protrarsi dello stato vegetativo della ragazza contro la sua volontà con tutte le conseguenze del caso, in violazione dei suoi diritti fondamentali di

*disposizione di una struttura per il distacco del sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificialmente la predetta figlia, in ragione dell'autorizzazione rilasciata dalla Corte di Appello di Milano, con decreto del 9 luglio 2008. Questo Tribunale, con sentenza n. 214 del 26 gennaio 2009, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.*

*Nella predetta sentenza, ritenuta la sussistenza della giurisdizione amministrativa, è stato evidenziato come il provvedimento impugnato abbia illegittimamente vulnerato il diritto costituzionale di rifiutare le cure, riconosciuto alla figlia del ricorrente dalla sentenza della Cass. Civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, quale diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, non rilevando se operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.*

*Successivamente al decesso della figlia del ricorrente, avvenuto il 9 febbraio 2009 a Udine, la Regione Lombardia ha proposto appello avverso la sentenza di questo Tribunale; con la decisione n. 4660 del 2 settembre 2014, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, ritenendo la sussistenza dell'interesse ad una pronuncia di merito, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado.*

autodeterminazione e di rifiuto delle cure;

- la Regione Lombardia deve essere quindi condannata al risarcimento dei danni patrimoniali, per le spese inerenti la degenza, dei danni non patrimoniali, per la lesione del rapporto parentale, poiché non è ammissibile che lo Stato consenta ai suoi organi ed enti, come la Regione Lombardia, di ignorare le sue leggi e l'autorità dei suoi tribunali perché questo comporterebbe la rottura insanabile dell'ordine costituzionale. Né la Regione Lombardia può invocare motivi di coscienza perché solo gli individui hanno una "coscienza" mentre la coscienza" delle istituzioni è costituita dalle leggi che le regolano.

**4) Vietare alle parafarmacie l'installazione di insegne al neon per segnalare l'ubicazione dell'esercizio è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento.**

Una parafarmacia ricorre al TAR contro il provvedimento del Comune di Firenze che le ha vietato di installare un'insegna a forma di croce all'esterno del proprio locale sito nel centro storico della città. Il Comune ha fondato la decisione sul Regolamento per l'installazione delle insegne, che prevede deroghe solo per farmacie, telefoni, etc. La parafarmacia

*Con il ricorso proposto nella presente sede il ricorrente, sia in proprio che nella sua qualità di tutore della propria figlia defunta, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, che domandato già in occasione del ricorso proposto nell'anno 2008 (sfociato nella sentenza di questo Tribunale n. 214 del 2009), fu oggetto di rinuncia in ragione della necessità di ottenere una decisione in forma semplificata all'esito dell'udienza camerale cautelare.*

*A sostegno del ricorso viene ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**4) Vietare alle parafarmacie l'installazione di insegne al neon per segnalare l'ubicazione dell'esercizio è contrario al principio comunitario della libertà di stabilimento.**

**Tar Toscana, Sezione III, 21 marzo 2016, n. 520.**

*"... Con il provvedimento impugnato il comune di Firenze ha negato alla Società ricorrente, titolare di una attività di parafarmacia ivi sita in via ....., la possibilità di installare una insegna a bandiera a forma di croce.*

*Le ragioni del diniego, indicate nei pareri della commissione*

sostiene di offrire un servizio di pubblica utilità, come le farmacie, e quindi dovrebbe rientrare nell'ambito della suddetta deroga.

Le parafarmacie, non solo nella legislazione italiana, sono equiparate alle farmacie siccome vendono prodotti medicinali e costituiscono attività economiche di rilevanza comunitaria a cui deve essere garantita libertà di stabilimento. Il TAR dà ragione alla parafarmacia e afferma che:

- l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento il principio europeo secondo cui le disposizioni che prevedono divieti, oneri, restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche devono essere interpretate in senso restrittivo e tassativo. Pertanto un regolamento comunale che pone limiti alla normale facoltà di un imprenditore di segnalare il proprio esercizio commerciale costituisce una potenziale restrizione della libertà economica;

L'apposizione di insegne al neon all'esterno del locale commerciale non è una prerogativa delle farmacie, alle quali è solo garantito in esclusiva l'uso della croce di colore verde, e la distinzione tra farmacie e parafarmacie è in contrasto con i principi comunitari, quindi, se è opportuno tutelare i caratteri architettonici del centro storico per l'installazione delle insegne di Firenze, non è legittimo consentire detta installazione

*edilizia in data 5/06/2014 e 22/10/2014, sono sintetizzabili nei seguenti termini: a) la installazione di insegne a bandiera nella zona del centro storico ove ha sede la parafarmacia sarebbe vietata dall'art. 94 del regolamento edilizio e dal regolamento comunale per la installazione delle insegne; b) l'art. 83 del regolamento edilizio prevedrebbe la possibilità di derogare al predetto divieto in alcune specifiche ipotesi nelle quali non rientra quella di cui alla domanda presentata dalla Parafarmacia ...; c) la collocazione del manufatto non sarebbe nemmeno consentita dal regolamento comunale per le insegne.*

*Avverso tale provvedimento l'interessata ha proposto ricorso formulando le seguenti doglianze: 1) il provvedimento sarebbe privo di motivazione in quanto non espliciterebbe le ragioni per le quali il comune di Firenze avrebbe ritenuto che la domanda da essa presentata non potesse iscriversi in una delle fattispecie derogatorie previste (in modo alquanto generico) dall'art. 83 del regolamento edilizio né, tantomeno, avrebbe specificato quali norme del regolamento comunale sulle insegne precluderebbero l'installazione della insegna a bandiera; 2) il regolamento per le insegne del comune di Firenze sarebbe illegittimo nella parte in cui non includerebbe le parafarmacie fra i servizi di pubblica utilità per i*

alle farmacie e vietarla alle parafarmacie, sul presupposto errato che queste ultime non esercitino un servizio di pubblica utilità.

**5) Se il cane provoca danni a persone o cose il proprietario è tenuto al risarcimento ad eccezione che il danno sia causato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile.**

Una signora nell'aprile 2012 passeggiava a Thiene in provincia di Vicenza col proprio cane tenuto al guinzaglio che viene aggredito da due cani di grossa taglia che erano, invece, liberi e senza guinzaglio. La signora, nel tentativo di difendere il proprio cane, viene a sua volta aggredita dai due cani mentre il loro padrone si limita a richiamarli senza prestare soccorso. La padrona del cane al guinzaglio, che al momento dell'evento era in compagnia di un'amica, si è recata in seguito al Pronto Soccorso dell'ospedale dove le viene diagnosticata una prognosi di sei giorni a causa del morso dei cani. A novembre 2012 la vittima si rivolge al Tribunale di Vicenza citando in giudizio il padrone dei cani aggressivi, che non si presentava nemmeno al processo, per ottenere l'accertamento della sua responsabilità e la condanna al risarcimento del danno. Nel corso del procedimento veniva

*quali è consentita la deroga; 4) il provvedimento di diniego... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**5) Se il cane provoca danni a persone o cose il proprietario è tenuto al risarcimento ad eccezione che il danno sia causato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile.**

**Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, 2016 n. 240.**

*"...Con atto di citazione notificato in data 29.11.2012, la sig.ra P.G., conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Vicenza, già sezione distaccata di Schio, il sig. L.G.E., per ivi sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c. , a seguito dell'aggressione dalla stessa subita dai cani del convenuto in data 4.04.2012 e conseguentemente sentirlo condannare al pagamento di tutti i danni dalla stessa patiti, provvisoriamente quantificati in Euro 7.858,90, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge (anche sulla somma corrisposta in acconto), dalla data del fatto al saldo effettivo e alla rifusione delle spese legali. All'udienza in data 26.03.2013, preso atto della mancata costituzione del convenuto, il Giudice ne*

disposta una consulenza tecnica che riconosce il danno fisico e l'esistenza di un danno psichico della vittima causato dal forte trauma subito.

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 12 dicembre 2015, accoglie la domanda risarcitoria della vittima aggredita affermando che:

- La responsabilità prevista dalla legge per il danno provocato da animali esiste per il solo nesso fra l'azione dell'animale e l'evento cui il proprietario è chiamato a rispondere.

- La presunzione di colpa può superarsi solo dando la prova del caso fortuito, ovvero, a causa di un fattore esterno imprevedibile e inevitabile.

- Nel caso specifico nessuna prova è stata data dal padrone dei cani aggressivi che, al contrario, è rimasto estraneo al processo.

- Le circostanze e i danni lamentati dalla vittima sono stati confermati sia dai testimoni, sia dalla consulenza tecnica disposta dal Giudice.

Il Tribunale di Vicenza, dunque, richiamando l'orientamento costante, ha accolto la domanda di risarcimento riconoscendo sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale, condannando il padrone dei due cani, peraltro contumace, al rimborso delle spese legali sostenute dalla signora.

*dichiarava la contumacia, concedendo all'attrice il termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Alla successiva udienza in data 15.10.2013, il G.I. ammetteva, limitatamente ad alcuni capitoli, la prova orale richiesta, disponendo all'esito la C.T.U. medico - legale sulla persona dell'attrice.*

*All'udienza del 18.12.2014, veniva assunta la prova orale e alla successiva udienza del 24.02.2015, il dott. .., quale C.T.U., prestava il giuramento di rito e dava corso alle operazioni peritali. Successivamente, il Giudicante disponeva il rinvio per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo all'attrice termine per il deposito di note conclusive.*

*Ciò detto e passando al merito della res controversa, la domanda giudiziale proposta da parte attrice appare fondata. Va precisato che in adempimento a quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. ,sull'attrice incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati ( Cass. Civ. n. 70/34 e n. 82/4197) , ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio..*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

## **infodiritti - l'informazione giuridica online**

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.